



COMUNE DI URBINO
Settore Affari Interni, Cultura e Turismo
Servizio Finanziario
Ufficio Tributi

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 2013

L'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ha disposto l'anticipazione, in via sperimentale, dell'istituzione dell'Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno 2012. L'applicazione a regime dell'IMU è fissata dal 2015.

NOVITA' 2013

Il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria è sospeso per le seguenti categorie di immobili (D.L. 54 del 21/05/2013):

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

Nuovo coefficiente di capitalizzazione (moltiplicatore) da applicare alle rendite catastali, rivalutate del 5%, per i fabbricati di categoria D - con esclusione della categoria D5 - elevato a 65 (nel 2012 era 60) (D.L. n.201/2011 art.13 c.4).

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha subito variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello Ministeriale (D.L. n.35 del 08/04/2013).
Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), per quanto compatibili.

Per quanto riguarda gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta calcolato ad aliquota standard dello 0,76% (codice tributo 3925), mentre è riservata al Comune la quota derivante dall'incremento di aliquota stabilito dal Comune pari allo 0,19% (codice tributo 3930) per un'aliquota totale dello 0,95%.

ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2013

Sono confermate, per l'anno 2013, le aliquote e le detrazioni stabilite per l'anno 2012 con delibera di C.C. n.30 del 12/06/2012 e precisamente:

Fattispecie imponibili	Aliquota
Altri immobili	0,95%
Abitazione principale dei soggetti passivi domiciliati e residenti con il proprio nucleo familiare, unitamente alle pertinenze come sopra indicate.	0,40%

<p>Detta aliquota si applica anche ai seguenti immobili: alla casa coniugale del coniuge assegnatario a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che si intende assegnata a titolo di abitazione, unitamente alle pertinenze come sopra indicate; all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.</p>	
<p>Gli immobili che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi stipulati ai sensi della legge 9/12/1998 n° 431 art. 2, comma 3, nonché gli immobili concessi in locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base di contratti-tipo definiti dagli accordi di cui all'art. 5 comma 3 della succitata legge. I soggetti aventi diritto dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al contratto di locazione, su modello fornito dal Comune, presso l'Ufficio Tributi entro 30 giorni dalla data di registrazione del contratto. Si precisa che, qualora il fabbricato risulti locato per almeno 8 mesi nell'arco dell'anno, anche con la stipula di due o più contratti di locazione, si dovrà applicare l'aliquota di base per tutto l'anno e non in proporzione ai mesi di locazione effettiva.</p>	0,76%

Fattispecie imponibili	Detrazione
<p>Abitazione principale dei soggetti passivi domiciliati e residenti, unitamente alle pertinenze come sopra indicate.</p> <p>Detta detrazione si applica anche ai seguenti immobili:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) alla casa coniugale del coniuge assegnatario a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che si intende assegnata a titolo di abitazione, unitamente alle pertinenze come sopra indicate; b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; c) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 	€ 200,00
<p>Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (art.8 comma 4 del D.Lgs. n.504/92).</p>	€ 200,00

Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400.

CODICI TRIBUTO 2013

Per tutte le fattispecie ad esclusione degli immobili di categoria D (vedi Risoluzione n.33/E del 21.05.2013), il versamento deve essere fatto unicamente a favore del Comune utilizzando i codici già in essere:

DESCRIZIONE	COMUNE	STATO
Imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, comma 7, Decreto Legge n. 201/2011	3912	-
Imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	-
Imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	-
Imposta municipale propria per immobili produttivi di categoria D (risol.33/E/2013 Ag.Entrate)	3930	3925